

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**DECRETO 13 febbraio 2013**  
**Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende**  
**agrituristiche. (13A01897)**  
**(GU n.54 del 5-3-2013)**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE**  
**AGRICOLE E FORESTALI**

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo ed, in particolare, l'art. 9, comma 2, che prevede la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalita' per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali;

Visto l'art. 15 della legge sopracitata che prevede disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale di istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo n. 30032 del 22 dicembre 2009 e il successivo decreto ministeriale integrativo n. 21932 del 17 ottobre 2011;

Visti i decreti ministeriali di costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'Agriturismo n. 4888 dell'8 marzo 2010 e n. 24228 del 16 novembre 2011;

Visto il parere favorevole reso dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 0013087 del 20 giugno 2011 ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96;

Visto il verbale della riunione in data 24 gennaio 2012 con il quale l'Osservatorio ha espresso unanime parere favorevole sulla determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale che fa parte integrante del verbale stesso;

Considerato che, per effetto dell'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni dell'Osservatorio nazionale dell'Agriturismo sono state ricondotte all'interno dell'Ufficio ministeriale competente, il quale ha provveduto alla consultazione dei cessati componenti dello stesso Osservatorio sul marchio nazionale dell'agriturismo italiano;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione dei criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale ed all'individuazione del simbolo grafico che dovra' essere impiegato per indicare le categorie di classificazione;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2013;

Decreta:

## Art. 1

Sono emanati i criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale come risulta nell'allegato A - «Definizione dei criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche» - del presente decreto.

## Art. 2

1. Il recepimento dei criteri di classificazione adattati alle realta' regionali e alle loro normative dovra' essere effettuato in armonia con quanto previsto dalla «Procedura di applicazione a livello regionale» di cui all'allegato B - «Procedura di applicazione a livello regionale dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche» - del presente decreto.

2. Le Regioni e le Province Autonome sottoporranno al parere non vincolante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo emanera' sentiti i componenti dell'ex Osservatorio, l'eventuale proposta di adattamento predisposta secondo la metodologia unitaria approvata.

3. Nell'ambito del Programma promozionale triennale di cui all'art. 11 della legge n. 96/2006, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e sentiti gli altri componenti dell'ex Osservatorio, mettera' in atto interventi di stimolo finalizzati a favorire un armonico ed uniforme allineamento temporale dell'applicazione della metodologia unitaria approvata ed una campagna promozionale finalizzata a divulgare nel settore turistico la conoscenza del marchio adottato.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e sentiti gli altri componenti dell'ex Osservatorio, stabilira' tempi e modalita' per effettuare verifiche sull'attuazione dei criteri di classificazione allo scopo di valutarne la funzionalita' anche in ordine ad eventuali proposte riguardanti la sola ristorazione.

## Art. 3

1. E' approvato il marchio nazionale dell'agriturismo italiano corredato della linea grafica di immagine coordinata che include il modulo grafico di indicazione della classificazione di cui all'allegato C; tale modulo grafico potra' essere eventualmente integrato da un modulo grafico definito a livello regionale.

2. Con successivo provvedimento ministeriale, da emanare previa intesa della Conferenza Stato - Regioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' applicative per l'utilizzo del marchio.

## Art. 4

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano in conformita' agli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione del settore agrituristiche.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2013

Il Ministro: Catania  
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2 DELLA LEGGE 96/2006, RECANTE  
"DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO"

DEFINIZIONE DEI CRITERI OMOGENEI DI  
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

Legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo".

Articolo 9, comma 2

Al fine di una maggiore trasparenza e uniformita' del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalita' per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali.

Articolo 15

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' di cui alla presente legge in conformita' allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Premessa

La presente proposta e' stata redatta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il supporto dell'Osservatorio

nazionale dell'agriturismo - di cui all'art. 13 della richiamata legge n. 96/2006 - che si è avvalso degli Istituti ministeriali competenti ed ha concluso la sua attività.

Il testo riporta una metodologia per la classificazione delle aziende agrituristiche sull'intero territorio nazionale, definita sulla base dei risultati delle indagini di mercato sulle tendenze dell'offerta e della domanda in agriturismo, realizzate assieme alle Associazioni nazionali del settore.

Le finalità della proposta metodologica sono:

- proporre una griglia di requisiti omogenei che sappia sia armonizzare il lavoro già compiuto od in corso di realizzazione nei vari territori regionali sia rispondere in maniera efficace alle esigenze della domanda;
- proporre una procedura di applicazione dei requisiti che garantisca la opportuna personalizzazione del sistema a livello regionale, nel rispetto delle diverse peculiarità;
- proporre un marchio del sistema agriturismo nazionale che include un modulo grafico di indicazione della classificazione dell'azienda agrituristica.

L'eventuale adattamento, a livello regionale, del sistema di classificazione, potrà essere effettuato dalle Regioni a statuto ordinario, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, successivamente all'approvazione del sistema nazionale di classificazione. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome potranno effettuare i rispettivi eventuali adattamenti "in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione" (art. 15, L. n. 96/2006) dandone comunque comunicazione al Ministero.

Le amministrazioni regionali sono quindi chiamate ad adattare, se ritenuto opportuno, i requisiti della metodologia unitaria alla realtà locale del settore agrituristicamente in relazione a:

- criteri relativi alle caratteristiche locali delle strutture agricole produttive
- criteri relativi alle caratteristiche locali delle strutture di ospitalità
- dimensioni delle imprese e dei sistemi produttivi
- caratteristiche del paesaggio
- valorizzazione di usi e tradizioni locali

L'aggiunta di un nuovo requisito con l'attribuzione del relativo punteggio, l'eliminazione di un requisito esistente, la modifica della descrizione di un requisito esistente, possono effettuarsi, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ove ricorrano motivate ragioni connesse alla espressione di peculiarità territoriali significative ai fini della classificazione;

in caso di aggiunta o eliminazione di un requisito, si provvederà

alla compensazione dei punteggi in modo che la somma dei punteggi della sezione tematica interessata non subisca variazioni.

Le motivazioni che possono essere prese in considerazione per l'aggiunta, l'eliminazione o la variazione (di descrizione o punteggio) di un requisito, sono:

- caratteristiche prevalenti delle aziende agricole significativamente difformi dal contesto nazionale;
- particolare rilevanza, o totale irrilevanza, di alcune attività produttive o di servizio previste nel Sistema nazionale di classificazione;
- particolari aspetti strutturali legati ai prevalenti modelli regionali dell'agriturismo;
- necessita' di attribuire la qualifica di requisito speciale ad alcuni requisiti ritenuti di particolare importanza nella situazione regionale, in relazione alla configurazione della domanda agrituristica.

## Attualita' e funzioni della Classificazione nell'agriturismo

### 1. Scopi della classificazione

I principi che guidano la definizione dei Criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche si possono così sintetizzare:

- rappresentare armonicamente, in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso, lo spirito e la "personalità" dell'agriturismo italiano nelle sue varie forme;
- tradurre in cinque categorie progressive la percezione, da parte dell'ospite, della complessità del servizio offerto da ciascuna azienda agrituristica;
- valorizzare la caratterizzazione agricola del contesto di accoglienza, che rappresenta una delle "attese" più significative di chi sceglie l'agriturismo per le proprie vacanze;
- tenere presenti le più comuni e diffuse caratteristiche di confortevolezza del servizio agrituristiche, non sempre coincidenti con quelle attese dai frequentatori di altre strutture turistiche;
- non considerare requisiti relativi a servizi, strutture o aspetti caratterizzanti altre forme di turismo, ma palesemente non in sintonia con la personalità dell'agriturismo italiano (questi aspetti possono essere "descritti" dalle aziende agrituristiche attraverso i propri canali di comunicazione e promozione).
- prendere in considerazione anche aspetti relativi al contesto paesaggistico-ambientale in cui si svolgono le attività agrituristiche, in quanto significativi ai fini della percezione positiva che l'ospite medio ha dell'agriturismo.

La classificazione delle aziende agrituristiche deve, come già avviene per la classificazione degli alberghi, dare al pubblico una

"idea complessiva di massima" del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie, espresse da un numero variabile di simboli riportati in successione.

Per una facile leggibilità da parte del pubblico, occorre che la classificazione delle aziende agrituristiche sia il più possibile paragonabile alla classificazione degli alberghi e dei campeggi: non necessariamente nella scelta dei requisiti, ma piuttosto nel fare in modo che i requisiti scelti rispondano efficacemente alla composizione della "soddisfazione" dell'ospite "normale".

Si ritiene, pertanto, che le categorie di classificazione debbano essere cinque, come avviene per le altre strutture ricettive e che, per necessaria immediata identificazione del settore agrituristico, il simbolo che esprime le categorie debba essere diverso dalle stelle, utilizzate per le altre strutture ricettive.

## 2. Procedura di classificazione

La procedura di classificazione delle aziende agrituristiche può prevedersi in due modi:

- per autodichiarazione (l'azienda si attribuisce la categoria di classificazione attraverso la compilazione di un modulo recante un insieme di requisiti e le necessarie istruzioni per attribuire la categoria;
- per valutazione "esterna" (sopralluogo di autorità competenti che rilevano i requisiti, compilano il modulo, attribuiscono la categoria.

Ciascuna Regione ha facoltà di scelta fra le due soluzioni.

## 3. Scelta dei requisiti

I requisiti scelti per il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche sono:

- per quanto possibile, obiettivamente rilevabili da chiunque (titolare dell'azienda in caso di autodichiarazione, addetto ai sopralluoghi nel caso di valutazione "esterna")
- riconducibili a condizioni di contesto ambientale, comfort e servizi considerati "utili" dalla maggior parte dei potenziali utenti.

## 4. Distinzione fra classificazione e qualificazione

La classificazione si basa su "cosa" l'azienda offre, non su "come" lo offre. Si basa dunque su requisiti concretamente rilevabili; non può tenere conto dei comportamenti di gestione, che determinano la qualità dei servizi.

## 5. Distinzione fra classificazione e informazione

Il sistema di classificazione si esprime esclusivamente attraverso l'attribuzione della categoria. Non sono dunque immediatamente noti all'ospite i requisiti (fattori strutturali, attrezzature accessorie, varietà di servizi, paesaggio, ecc.) in base ai quali la categoria stessa è stata attribuita.

Incrociando la categoria di classificazione con l'informazione sui servizi offerti dall'azienda e sui prezzi, il pubblico potrà compiere la propria scelta con una ragionevole disponibilità di elementi significativi.

## 6. Classificazione e norme

Le norme (leggi e regolamenti regionali) stabiliscono le regole di base che occorre rispettare nella prestazione di ciascun servizio agriturismo. La classificazione, dando per assoluto "a monte" il rispetto delle norme (categoria 1-simbolo), tiene conto della "consistenza" complessiva dei servizi offerti, oppure, all'interno di ciascun servizio, delle variabili quantitative (obiettivamente rilevabili), che influiscono sulla soddisfazione dell'ospite.

## 7. Quali aziende agrituristiche classificare

L'azienda agrituristica può offrire i seguenti servizi:

- alloggio
- campeggio
- ristorazione
- attività ricreative e culturali.

Si ritiene che siano da classificare, come già avviene per altri settori dell'offerta turistica, le aziende che offrono servizio di pernottamento, con o senza la prestazione di altri servizi.

## 8. Requisiti peculiari dell'agriturismo

Comfort, articolazione e completezza dei servizi disegnano un sistema di requisiti sostanzialmente simile a quello previsto per le altre forme di ospitalità alberghiera. Vi sono tuttavia, nella scelta del soggiorno in un agriturismo, delle aspettative dell'ospite che sono specifiche per il settore e in quanto tali sono valorizzate in questo schema di classificazione.

## 9. Requisiti non omogenei

Le caratteristiche delle strutture abitative e dei locali di accoglienza dell'azienda agrituristica sono spesso disomogenee, data la diversità dei territori, della storia, delle tipologie edilizie e delle strutture disponibili. È necessario che la classificazione vada oltre la molteplicità delle casistiche aziendali individuando,

per quanto possibile, requisiti da esse indipendenti.

#### 10. Significato della classificazione ai fini della comprensione del consumatore

Nel corso delle indagini condotte nella fase preparatoria di elaborazione del sistema di classificazione delle aziende agrituristiche, si e' delineato il contenuto, in termini di percezione da parte dell'ospite, dei cinque livelli della classifica proponibile.

Categoria 1 simbolo - Azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria igiene e funzionalita'.

Categoria 2 simboli - Azienda che offre, in forma semplice, attrezzature e servizi oltre il minimo previsto dalla legge in un contesto organizzativo e paesaggistico-ambientale che presenta sporadiche emergenze dalla normalita'.

Categoria 3 simboli - Azienda "media" che offre, con alcune rifiniture organizzative o qualita' strutturali, attrezzature e servizi che evidenzino anche la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, in un contesto paesaggistico-ambientale di buona qualita'.

Categoria 4 simboli - Azienda che cura armonicamente il comfort e la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, mettendo a disposizione dell'ospite un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto paesaggistico-ambientale eccellente.

Categoria 5 simboli - Azienda che, oltre ai requisiti propri della categoria 4, presenti particolari eccellenze nella prestazione dei servizi, nelle peculiarita' del contesto paesaggistico-ambientale e nella evidenza della caratterizzazione agricola e naturalistica dell'ospitalita'.

#### 11. IPOTESI PER LA PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

La classificazione delle aziende agrituristiche si riferisce, come peraltro previsto dalla classificazione di altri settori dell'offerta turistica, ai casi in cui e' offerta possibilita' di soggiorno con pernottamento (alloggio e agricampeggio). Il pernottamento, infatti, presuppone una soglia minima di permanenza sul posto e di consistenza d'uso dei servizi, tale da attribuire significato alla funzione orientativa e selettiva della classificazione.

La classificazione e' articolata in cinque categorie ed evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli (da stabilire in seguito) cosi' come gia' avviene per la classificazione degli



alberghi, dei campeggi e di altre strutture ricettive turistiche (da 1 a 5 stelle).

La categoria di classificazione "uno" e' attribuita comunque, con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica effettuato ai sensi di legge. Le categorie di classificazione dalla "due" alla "cinque" sono attribuite sulla base della conformita' delle aziende agrituristiche a diversi requisiti, che possono essere gia' previsti, oppure non previsti dalla legge regionali, oppure superiori ai minimi di legge, a ciascuno dei quali e' attribuito un punteggio compreso tra 0,5 e 5.

I requisiti sono ordinati in 7 sezioni tematiche:

1. contesto aziendale e paesaggistico,
2. requisiti generali e di gestione,
3. Servizi e dotazioni degli alloggi,
4. Servizi e dotazioni del l'agricampeggio,
5. Servizi di ristorazione e somministrazione,
6. Servizi ed attivita' ricreative,
7. Attivita' agricole e di produzione tipica.

Le sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 sono, in realta' delle sottosezioni in quanto contribuiscono, ai fini della applicazione delle soglie di punteggio per attribuire la categoria di classificazione, a comporre una sezione tematica unica definita "requisiti generali" e riguardante il contesto aziendale complessivo a prescindere dai servizi principali di accoglienza (alloggio, campeggio e ristorazione) ai quali sono riservate, rispettivamente, le sezioni tematiche 3, 4 e 5.

Per ciascuna sezione tematica sono stabiliti i punteggi minimi (somma dei punteggi dei requisiti soddisfatti dall'azienda) che consentono l'accesso alle categorie di classificazione dalla 2a alla 5a.

Alcuni requisiti, indicati come "speciali" (complessivamente 39), sono considerati particolarmente significativi ai fini della attribuzione della categoria di classificazione. Pertanto per l'idoneita' all'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", occorre necessariamente soddisfarne un determinato numero in funzione dei servizi prestati.

Un solo requisito speciale (dotazione di servizi igienici negli alloggi) deve essere comunque soddisfatto per l'accesso alle tre categorie superiori (terza, quarta e quinta).

L'attribuzione all'azienda agrituristica di una determinata categoria di classificazione e' determinato come segue:

- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria sommando i punteggi delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 (requisiti generali);
- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria relativamente alle sezioni tematiche che riguardano i servizi effettivamente prestati fra quelli delle sezioni 3 (alloggio), 4 (agricampeggio) e 5 (ristorazione);

- soddisfazione, per le categorie "tre", "quattro" e "cinque", del requisito 3.4 (dotazione di servizi igienici negli alloggi);
- ai fini dell'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", soddisfazione del numero minimo di requisiti speciali stabilito relativamente ai requisiti generali e alle sezioni corrispondenti ai servizi effettivamente effettuati;

Categoria 1 simbolo : non e' prevista alcuna condizione salvo l'esercizio dell'attivita' agrituristica rispettando le condizioni minime di legge.

Categoria 2 simboli : punteggi minimi per sezione tematica

Sezioni tematiche	Punteggi minimi
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	12
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	4
Campeggio (sezione 4, se effettuato)	4
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	6

Categoria 3 simboli: punteggi minimi per sezione tematica:

Sezioni tematiche	Punteggi minimi
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	24
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	8
Campeggio (sezione 4, se effettuato)	8
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	12
E' obbligatorio il requisito speciale 3.4	

Categoria 4 simboli:punteggi minimi per sezione tematica:

Sezioni tematiche	Punteggi minimi	Nr. Min. Requisiti Spec.
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	35	8
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	12	3

Campeggio (sezione 4, se effettuato)	12	3
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	16	3
E' obbligatorio il requisito speciale 3.4		

Categoria 5 simboli: punteggi minimi per sezione tematica:

Sezioni tematiche	Punteggi minimi	Nr. Min. Requisiti Spec.
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	50	10
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	15	4
Campeggio (sezione 4, se effettuato)	15	4
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	20	4
E' obbligatorio il requisito speciale 3.4		

## Classificazione delle aziende agrituristiche

Prospetti per sezioni tematiche: requisiti e punteggi

NOTA BENE - Ad alcune condizioni fanno riferimento due o più requisiti con dimensione quantitativa crescente. Tali requisiti non sono alternativi, ma si sommano (Esempio: nel caso dei requisiti 3.1 e 3.2, se la superficie di tutte le camere da letto è superiore del 20% ai limiti minimi di legge, si sommerà il punteggio del requisito 3.1 con il punteggio del requisito 3.2).

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2 DELLA LEGGE 96/2006, RECANTE  
"DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO"

PROCEDURA DI APPLICAZIONE A LIVELLO REGIONALE  
DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE  
DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

In conformita' a quanto previsto dall'ex Osservatorio Nazionale dell'Agriturismo, le Amministrazioni regionali e delle Provincie Autonome interessate ad applicare sul proprio territorio la metodologia comune per la classifica dell'agriturismo possono utilizzare il presente schema utile a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la proposta messa a punto. In linea di principio e' bene tenere conto della tabella riepilogativa dei punteggi e dei requisiti speciali qui di seguito riportata, ed in particolare della sezione riportata in giallo (soglie e n. requisiti) che non puo' essere modificata.

Parte di provvedimento in formato grafico

Per quanto riguarda invece l'eventuale introduzione di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali, si conformera' alla seguente regola:

- L'impostazione del Sistema unitario di classificazione definito a livello nazionale e' recepita, a livello regionale, per quanto riguarda la previsione delle sette sezioni tematiche, dei punteggi complessivi attribuiti a ciascuna sezione, dei requisiti (con i corrispondenti punteggi) non riconducibili a peculiarita' territoriali, dei requisiti speciali e delle soglie di ingresso nelle diverse categorie;
- l'aggiunta di un nuovo requisito con l'attribuzione del relativo punteggio, l'eliminazione di un requisito esistente, la modifica della descrizione di un requisito esistente, possono effettuarsi, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ove ricorrano motivate ragioni connesse alla espressione di peculiarita' territoriali significative ai fini della classificazione;
- in caso di aggiunta o eliminazione di un requisito, si provvedera' alla compensazione dei punteggi in modo che la somma dei punteggi della sezione tematica interessata non subisca variazioni.

Le motivazioni che possono essere prese in considerazione per l'aggiunta, l'eliminazione o la variazione (di descrizione o punteggio) di un requisito, sono:

- caratteristiche prevalenti delle aziende agricole

significativamente difforni dal contesto nazionale;

- particolare rilevanza, o totale irrilevanza, di alcune attività produttive o di servizio previste nel Sistema nazionale di classificazione;
- particolari aspetti strutturali legati ai prevalenti modelli regionali dell'agriturismo;
- necessita' di attribuire la qualifica di requisito speciale ad alcuni requisiti ritenuti di particolare importanza nella situazione regionale, in relazione alla configurazione della domanda agrituristica.

A questo scopo e' stata predisposta la tabella allegata dove possono essere riportati gli emendamenti previsti a livello regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico